

L'Estensore:

dott. ing. Ruggero Rigoni

iscritto al n. 1023
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza

Collaborazione tecnica:

dott. ing. Gianluca Antonio Rigoni

iscritto al n. 3483
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza

Il Proponente:

**Provincia di Vicenza
Comune di Agugliaro**



CSP Group S.r.l.

Via Riviera Berica, 4 – 36024 Nanto (VI)

P.IVA 02745890240

Tel. +39 0444 639508

Fax +39 0444 639898

www.cspgroup.it – info@cspgroup.it

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (A V.I.A.)

(art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

del progetto di un

IMPIANTO (GALVANICO) DI OSSIDAZIONE ANODICA

in

Via Ponticelli, n. 37 in Comune di Agugliaro

Provincia di Vicenza

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

**Verifica di assoggettabilità
al D.Lgs. N. 334/09
come modificato
dal D.Lgs. N. 105/15**

B5

elaborato:

SPA

data:

Maggio 2018



STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE ING. RUGGERO RIGONI

Via Divisione Folgore, n. 36 - 36100 VICENZA

Tel.: 0444.927477 - email: rigoni@ordine.ingegneri.vi.it

PREMESSA

Il 26 giugno 2015 è stato emanato il D.Lgs. n. 105 che recepisce la Direttiva comunitaria 2012/18/UE (la cosiddetta SEVESO III), che, oltre ad aggiornare le disposizioni normative in materia di incidenti rilevanti, ha adeguato la classificazione delle sostanze pericolose secondo il più recente sistema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche (Regolamento CLP – Direttiva 1272/2008/CE).

Il processo di anodizzazione che si intende utilizzare nell'impianto in progetto prevede l'utilizzo di alcuni prodotti chimici ausiliari. Appare pertanto opportuno verificare se l'impianto produttivo in progetto rientri o meno nel campo di applicazione della Direttiva in parola.

CRITERI E SOGLIE DI ASSOGGETTABILITÀ

Il D.Lgs. N. 105/2015 si applica (art. 2) agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate in Allegato 1.

Lo stabilimento è assoggettabile agli obblighi di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. N. 105/2015 qualora il valore della sommatoria :

$$\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{Q_{Li}} \text{ risulti maggiore di 1}$$

dove q_i è la quantità presente della sostanza pericolosa i -esima (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 dell'Allegato 1 al D.Lgs. N. 105/2015 e Q_{Li} è la rispettiva soglia quantitativa.

Come richiamato alla nota 4 dell'Allegato 1, la verifica (di assoggettabilità) deve essere effettuata tre volte, per valutare in modo disgiunto i pericoli complessivi associati a:

- tossicità per l'uomo,
- infiammabilità / esplosività,
- tossicità per l'ambiente (ecotossicità).

Le disposizioni del D.Lgs. N. 105/2015 si applicano qualora una qualsiasi delle sommatorie risulti maggiore o uguale a 1.

Nella tabella riportata nella pagina seguente vengono riportate le sostanze che si intendono impiegare nel processo di anodizzazione in progetto, con le massime quantità in deposito previste e le relative categorie di pericolo (conformi al regolamento CE n. 1272/2008) ricavate dalle schede di sicurezza.

Materia prima-ausiliaria Denominazione sostanza	Indicazioni di pericolo	Categorie di pericolo	Max quantità in deposito Kg
ALFICLEAN 154/4	GHS05, H318	Eye Dam. 1	1'250 Kg
ESCASTRIP S1641	GHS05, H318, H314	Eye Dam. 1, Skin Corr. 1A	1'450 Kg
STEINEX 22	///	///	1'450 Kg
ALFIDEOX 75	GHS05, GHS07, H318, H302, H332, H315, H335	Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, STOT SE 3	1'400 Kg
ALFIFLEX 495	GHS05, H290, H314, H318	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	1'450 Kg
ALFISEAL 942	///	///	1'250 Kg
WA 4068GRU999	H319	Eye Irrit. 2	1'200 Kg
SODA CAUSTICA SOL. 50%	H290, H314, H318	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	7'600 Kg
ACIDO SOLFORICO 66° Bè	H314, H318	Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	8'900 Kg
ACIDO FOSFORICO 75%	H290, H314, H318	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	7'900 Kg
SODA CAUSTICA SOL. 28%	H290, H314, H318	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1	2'200 Kg
ACIDO CLORIDRICO 31÷33%	H314, H335	Skin Corr. 1B, STOT SE 3	5'000 Kg

Nessuna delle sostanze che si prevede di utilizzare nell'impianto in progetto di CSP Group s.r.l. rientra nelle categorie di sostanze pericolose e sostanze pericolose specificate di cui alle parti 1 e 2 dell'Allegato 1 al D.Lgs. N. 105/2015.

L'impianto in progetto non rientra pertanto nel campo di applicazione della Direttiva comunitaria 2012/18/UE sugli incidenti rilevanti.

Il Tecnico relatore
- ing. Ruggero Rigoni -